



Il Ministro dell'università e della ricerca

DECRETO
ACCREDITAMENTO INIZIALE DEI CORSI DI STUDIO E DELLE SEDI
A.A. 2021/2022
Università degli Studi "Guglielmo Marconi" - Telematica

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'articolo 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, "al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica", nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2021, con cui la prof.ssa Maria Cristina Messa è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, "Riforma degli ordinamenti didattici universitari" e, in particolare, l'art. 11, comma 1, secondo il quale l'ordinamento degli studi dei corsi di laurea e delle attività formative è disciplinato, per ciascun ateneo, da un regolamento degli ordinamenti didattici, denominato "regolamento didattico di ateneo";

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", con particolare riferimento agli articoli 5, relativo alla delega al Governo in materia di interventi per la valorizzazione della qualità e dell'efficienza delle università, e 6 attinente alle convenzioni tra atenei e enti di ricerca aventi ad oggetto lo svolgimento di attività didattica e di ricerca da parte di professori e ricercatori;

VISTO il decreto ministeriale 30 gennaio 2014 "Stipula di convenzioni e contratti per lo svolgimento di attività didattica e di ricerca presso altro ateneo, in applicazione dell'articolo 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240";

VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509" e, in particolare, l'art. 9, comma 2, il quale prevede che, con apposite deliberazioni, le Università attivano i propri corsi di studio, nel rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione dei docenti dei corsi determinati con decreto del Ministro, nell'osservanza degli obiettivi e dei criteri della programmazione del sistema universitario, e il comma 3 secondo il quale l'attivazione dei corsi di studio è subordinata all'inserimento degli stessi nella banca dati dell'offerta formativa del Ministero, sulla base di criteri stabiliti con apposito decreto ministeriale;

VISTO il decreto ministeriale 17 aprile 2003 (prot. n. 98) "Criteri e procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza delle università statali e non statali e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509";

VISTI i decreti ministeriali adottati in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del regolamento di cui al citato d.m. n. 270 del 2004, recanti la determinazione delle classi di laurea e laurea magistrale;

VISTO l'art. 2, commi da 138 a 142, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 ;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76 "Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286";

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19 "Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240";

VISTO il decreto ministeriale 7 gennaio 2019 (prot. n. 6) "Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica", adottato sulla base dei criteri e degli indicatori predisposti dall'ANVUR ai sensi dell'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 19 del 2012, come modificato dal d.m. 8 gennaio 2021 (prot. n. 8);

VISTO il decreto ministeriale 25 ottobre 2019 (prot. n. 989), recante la definizione delle linee generali di indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2019/2021 e gli indicatori per la valutazione periodica dei risultati;

VISTO il decreto ministeriale 25 marzo 2021 (prot. n. 289), recante le "linee generali di indirizzo della programmazione delle Università 2021-2023 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati";

VISTI i pareri resi dal CUN per i corsi di nuova istituzione nell'a.a. 2021/2022 e per le modifiche sostanziali dei corsi di studio già accreditati nel precedente anno accademico;

VISTA la delibera dell'ANVUR n. 102 del 12 maggio 2021 relativa all'accREDITAMENTO dei corsi di studio e della relativa sede dell'Università degli Studi "Guglielmo Marconi" - Telematica; ;

DECRETA

Art.1

Sono accreditati presso l'Università degli Studi "Guglielmo Marconi" - Telematica, dall'a.a. 2021/2022 per un triennio, i seguenti corsi di studio di nuova attivazione nella relativa sede:

<u>L-20</u>	<u>Scienze della comunicazione e media digitali - ROMA</u>
<u>LM-31</u>	<u>Ingegneria gestionale - ROMA</u>

Art.2

Sono approvate le integrazioni del Regolamento didattico di Ateneo dell'Università degli Studi "Guglielmo Marconi" - Telematica per quanto riguarda l'istituzione dei suddetti corsi di studio. Il Rettore dell'Università provvederà ad emanare con proprio decreto le citate integrazioni al regolamento didattico di Ateneo.

IL MINISTRO
prof.ssa Maria Cristina Messa